

COMUNE DI CODOGNO (LO)

VERBALE DELLA TERZA CONFERENZA DI VALUTAZIONE (CONFERENZA CONCLUSIVA) RELATIVA AL PROCESSO DI V.A.S. DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 214 del 4 novembre 2008, ha formalmente avviato il procedimento di adeguamento del vigente P.R.G. alle previsioni impartite dalla Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod.;

Considerato che, al fine di assicurare adeguata informazione e partecipazione ai cittadini e per dare trasparenza all'azione amministrativa, il Comune di Codogno ha disposto la pubblicazione di apposito avviso nel periodo intercorrente dal 10 novembre 2008 al 7 febbraio 2009, invitando la cittadinanza a presentare suggerimenti e proposte utili alla definizione delle scelte di pianificazione;

Rilevato inoltre che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 220 del 25 novembre 2008 ha conferito l'incarico per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ed il coordinamento degli adempimenti ad esso correlati, istituendo apposita Unità di Progetto interna al Settore Urbanistica del Comune di Codogno, supportata da professionisti esterni di comprovata esperienza nell'ambito delle tematiche ambientali, agronomiche, idro-geologiche, socio-economiche, viabilistiche e di mobilità, di diritto amministrativo ed urbanistico;
- con deliberazioni n. 87 del 21 aprile 2009, n. 103 del 12 maggio 2009, n. 94 del 25 maggio 2010 e n. 120 del 29 giugno 2010 ha individuato l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente del processo di Valutazione Ambientale Strategica ed ha istituito la Conferenza di Valutazione, determinando gli Enti ed i soggetti chiamati a partecipare ai lavori di detta Conferenza;

Considerato che il Comune di Codogno:

- ha avviato il procedimento previsto dall'art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod. e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 4/2008, disponendo la pubblicazione di apposito avviso a far data dal 1 aprile 2009;
- ha promosso una fase ricognitiva e partecipativa rivolta alla cittadinanza, alle imprese, alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali, indicendo n. 8 (otto) assemblee pubbliche per la raccolta delle informazioni, delle segnalazioni e delle criticità rilevate nel territorio comunale;
- ha implementato la fase conoscitiva indicata al punto precedente mediante la predisposizione e distribuzione di n. 2 (due) questionari rivolti alla cittadinanza (in forma anonima) ed agli imprenditori operanti nel territorio comunale;
- ha avviato la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. attraverso la riunione della prima conferenza di valutazione (Conferenza di Scoping), tenutasi in data 25 giugno 2009 presso la Sala Consiliare del Comune di Codogno così come regolarmente convocata con nota del 12 giugno 2009;
- ha assicurato, durante l'elaborazione degli atti costituenti il Documento di Piano, la partecipazione da parte degli Enti individuati nella Conferenza di Valutazione mediante la riunione di una seconda conferenza di valutazione (Conferenza Intermedia), tenutasi in data 22

ottobre 2009 presso la Sala Consiliare del Comune di Codogno così come regolarmente convocata con note del 28 settembre 2009 e del 6 ottobre 2009;

Rilevato che l'arch. Vinicio Portioli, Responsabile del Servizio Urbanistica e dell'Unità di Progetto per la stesura degli atti costituenti il P.G.T. del Comune di Codogno:

- con comunicazione emanata in data 12 maggio 2010 ha disposto la convocazione della terza conferenza di valutazione (Conferenza Conclusiva) del processo di V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T. per il giorno 15 luglio 2010;
- ha disposto la pubblicazione, a far data dal 13 maggio 2010 e per 60 (sessanta) giorni consecutivi, del Rapporto Ambientale (comprensivo della Sintesi Non Tecnica), della proposta di Documento di Piano, dello Studio Geologico Idrogeologico e Sismico;

Evidenziato che nessuno degli Enti e soggetti convocati ha richiesto lo spostamento della data prevista nelle comunicazioni sopraccitate;

Alle ore 14:40 del giorno giovedì 15 luglio 2010 si riunisce presso la Sala Consiliare del Comune di Codogno, ubicata al piano terreno del Palazzo Municipale in Via Vittorio Emanuele II n. 4, la terza conferenza di valutazione (Conferenza Conclusiva) relativa al processo di V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T. del Comune di Codogno.

Ai lavori della conferenza partecipano:

1) **per il Comune di Codogno:**

- Luigi Mori, assessore con delega all'urbanistica, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale (soggetto proponente);
- Vinicio Portioli, Responsabile del Servizio Urbanistica e dell'Unità di Progetto per la stesura degli atti costituenti il P.G.T. - autorità procedente;
- Michele Pandolfi, Tecnico del Comune di Cavacurta, autorità competente, individuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 29 giugno 2010;
- Giovanna Fontana, professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale a supporto all'Unità di Progetto in materia ambientale;
- Silvio Borlenghi, professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale a supporto all'Unità di Progetto in materia socio-economica, viabilistica e di mobilità;
- Marco Daguati, professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale a supporto all'Unità di Progetto in materia geologica, idrogeologica e sismica;
- Domenico Bezzi, professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale a supporto all'Unità di Progetto in materia di diritto amministrativo ed urbanistico;
- Matteo Uccellini, componente dell'Unità di Progetto;

2) **per l'A.S.L. della Provincia di Lodi:**

- Gloria Zeni, tecnico del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro presso il Dipartimento di Prevenzione Medica;
- Laura Monica, tecnico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso il Dipartimento di Prevenzione Medica;

3) **per l'Associazione Italia Nostra O.n.i.u.s.:** Paolo Monticelli;

4) **per l'ente regolatore Utenza di Roggia Guardalobbia:** Marco Uggeri;

5) **per l'Autorità d'ente regolatore Consorzio UtENZE Irrigue:** Mattia Rancati;

6) **per l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.O.):** Ivan Brocchetta.

Risultano invece assenti ai lavori della presente seduta, ancorché regolarmente invitati, i rappresentanti dei seguenti Enti e/o Servizi:

- Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Struttura Valutazione Ambientale Strategica;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Milano, Lodi, Monza, Pavia e Bergamo;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
- Provincia di Lodi, Direzione Generale Urbanistica;
- Provincia di Lodi, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;
- Provincia di Lodi, Direzione Generale Tutela Territoriale e Ambientale;
- Provincia di Lodi, Direzione Generale Agricoltura e Ambiente Rurale;
- A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi;
- A.S.L. della Provincia di Lodi, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria;
- Comune di Camairago;
- Comune di Casalpusterlengo;
- Comune di Castiglione d'Adda;
- Comune di Cavacurta;
- Comune di Fombio;
- Comune di Guardamiglio;
- Comune di Maleo;
- Comune di San Fiorano;
- Comune di San Rocco al Porto;
- Comune di Somaglia;
- Comune di Terranova dei Passerini;
- Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- Rete Ferroviaria Italiana "R.F.I." S.p.A.;
- Azienda Servizi Municipalizzati "A.S.M." Codogno S.p.A.;
- Società Acque Lodigiane "S.A.L." S.r.l.;
- Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- Parco Locale di Interesse Sovracomunale "P.L.I.S." Parco del Brembiolo;
- WWF Italia O.n.l.u.s.;
- Snam Rete Gas S.p.A.;
- Enel Energia S.p.A.;
- Enel Sole S.p.A.;
- Enel Servizio Elettrico S.r.l.;
- Enel Distribuzione S.p.A.;
- 3lettronica Industriale S.p.A.;
- Elettronica Industriale S.p.A.;
- Fastweb S.p.A.;
- H3G S.p.A.;
- Telecom Italia S.p.A.;
- Vodafone Omnitel N.V.;
- Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Terminata la rilevazione delle presenze, Luigi Mori apre i lavori della conferenza riepilogando i contenuti delle precedenti sedute della Conferenza di Valutazione, tenutesi in data 25 giugno 2009 e 22 ottobre 2009.

Interviene quindi Michele Pandolfi, che si presenta ai partecipanti quale soggetto individuato, in qualità di Tecnico del Comune di Cavacurta, quale Autorità Competente nel presente processo di V.A.S., in ragione della deliberazione n. 120 del 29 giugno 2010 approvata dalla Giunta Comunale a seguito dell'emanazione della sentenza T.A.R. n. 1526/2010 e dei contenuti in essa riportati. Illustra brevemente gli incontri avuti con i componenti dell'Unità di Progetto al fine di prendere cognizione dei documenti costituenti la proposta di Documento di Piano elaborata, dando inoltre riscontro delle risultanze delle sue analisi e valutazioni sui medesimi documenti (in particolare relativamente alla mobilità ciclopedonale ed all'adesione alle previsioni stabilite dai vigenti piani sovracomunali).

Conclude il proprio intervento dando lettura della dichiarazione di approvazione, eventualmente ai fini di convalida, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., degli atti già assunti dalla Conferenza di Valutazione nelle precedenti sedute, disponendo che tale dichiarazione venga allegata quale parte integrante e fondamentale del verbale del presente conferenza.

A maggior specificazione dei contenuti della sentenza T.A.R. Lombardia n. 1526/2010 e per avviare i lavori della presente seduta, interviene Domenico Bezzi chiedendo ai partecipanti di approvare espressamente, anche ai fini di eventuale convalida, la dichiarazione rilasciata dall'Autorità Competente.

La conferenza, non avendo nulla da eccepire e non essendosi manifestati interventi oppositivi a quanto dichiarato da Michele Pandolfi nel proprio intervento, approva e determina di procedere nel merito dei documenti predisposti dall'Unità di Progetto ed oggetto della presente seduta.

Prende la parola Giovanna Fontana che, dopo aver riassunto i contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, rende conto del parere tecnico ambientale prot. n. 93233 emanato in data 1 luglio 2010 dal Dipartimento Provinciale di Lodi dell'A.R.P.A. della Lombardia, che si deposita agli atti della presente seduta quale parte integrante e fondamentale del relativo verbale. Le osservazioni rispetto a quanto contenuto nel suddetto parere verranno riportate nel parere motivato che verrà adottato dall'Autorità Competente a conclusione del processo di V.A.S. pre-adozione.

Relativamente agli Enti assenti alla presente seduta, Matteo Uccellini dà lettura della comunicazione prot. n. 6093 redatta in data 14 luglio 2010 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, con la quale si ribadiscono i contenuti della precedente nota prot. n. 12097 del 14 ottobre 2009.

Vinicio Portioli illustra invece l'attività di coordinamento sviluppata con l'Unità Operativa Sviluppo Urbanistico della Provincia di Lodi, con la partecipazione dell'assessore provinciale Nancy Capezzerà, ed informa la Conferenza di Valutazione che l'Amministrazione Provinciale si esprimerà sugli atti elaborati unitamente al parere di compatibilità del Documento di Piano rispetto al P.T.C.P.

Interviene Ivan Brocchetta esprimendo il parere favorevole dell'A.A.T.O.O. rispetto allo scenario descritto relativamente agli aspetti legati alla qualità ambientale e di utilizzo delle risorse idriche. Per quanto concerne l'attuale parco pozzi specifica altresì che si procederà a breve alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria e che in tale ambito verrà richiesto all'Amministrazione Comunale di ratificare il documento di aggiornamento delle fasce di rispetto da detta area.

Gloria Zeni produce agli atti della Conferenza il parere tecnico formulato dal Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. della Provincia di Lodi con nota prot. n. 23663/10 del 14 luglio 2010, che si acquisisce e si allega quale parte integrante e fondamentale del presente verbale.

Nel merito di tale parere, sottolinea in particolare le delucidazioni richieste in merito all'ampliamento del depuratore comunale, in quanto la realizzazione di tale intervento sembrerebbe non garantire il rispetto dell'attuale fascia di rispetto dall'edificato.

Altro punto di cui è richiesta specificazione riguarda le modalità di definizione dalla fascia di rispetto dall'insediamento produttivo della ditta Dow Italia S.r.l. ubicato nel Comune di Fombio, per la porzione ricadente nel territorio comunale di Codogno.

In ultimo, Gloria Zeni dà atto che il parere tecnico sopraccitato è stato espresso tenendo conto anche delle modifiche apportate al vigente Regolamento Locale d'Igiene, così come già adottate dalla Giunta Comunale ma che per l'effettiva vigenza dovranno essere ratificate dal Consiglio Comunale.

Relativamente al primo punto, Silvio Borlenghi segnala che la fascia di rispetto è stata recepita dalle tavole grafiche costituenti il P.G.T. di Fombio, documento già approvato nella sua versione definitiva e che pertanto deve essere già stato oggetto di apposite analisi da parte dell'A.S.L. della Provincia di Lodi; inoltre Giovanna Fontana evidenzia che nel proprio parere tecnico ambientale l'A.R.P.A. nulla ha eccepito rispetto a tale fascia di rispetto. Silvio Borlenghi conclude l'osservazione al punto dichiarando che le specifiche disposizioni ed i vincoli relativi all'area ricadente nella fascia di rispetto saranno puntualmente definiti nel Piano delle Regole, documento all'uopo previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.

Relativamente al secondo punto, Vinicio Portioli dichiara che l'area indicata corrisponde ad un potenziale ampliamento dei servizi tecnologici così come già individuata nel vigente P.R.G., deliberata nell'anno 2005 con l'approvazione del Piano dei Servizi (e quindi a sua volta sottoposta alle verifiche ed all'espressione del parere igienico-sanitario da parte dell'A.S.L.). Peraltro in nessuno dei documenti costituenti la proposta del Documento di Piano ed il Rapporto Ambientale risulta esplicitamente previsto l'ampliamento del depuratore comunale, atteso che dalle verifiche effettuate lo stesso risulta correttamente dimensionato rispetto alle esigenze attuali.

Paolo Monticelli, per conto di Italia Nostra O.n.l.u.s, ritiene che la proposta di Documento di Piano sia carente di una descrizione dettagliata e mirata di tutte le strutture di carattere storico, storico-artistico, di pregio architettonico e ambientale, e ritiene insufficiente il rimando al Piano delle Regole per la definizione delle norme di tutela.

All'osservazione rispondono Silvio Borlenghi e Domenico Bezzi, ricordando che l'individuazione degli immobile da sottoporre a vincolo indiretto rientra tra le prerogative in capo alla Soprintendenza ed al tempo stesso segnalando come già la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. inquadri il Documento di Piano come quello strumento a servizio dell'Amministrazione Comunale per la definizione dei propri intenti e rimandi invece al Piano delle Regole quale strumento preposto alle valutazioni di natura tecnica, che rimarrà in vigore anche successivamente alla decorrenza del quinquennio di validità del Documento di Piano.

A conforto di quanto predetto e dell'operato dell'Unità di Progetto si legge il testo dell'art. 8 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. laddove è esplicitato che il Documento di Piano non deve entrare nel merito delle previsioni architettoniche e prescrittive.

In questa sede devono invece essere valutati gli aspetti connessi a eventuali interferenze alla matrice ambientale e di tutela della salute, rimandando ai documenti analitici (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) la puntuale definizione dei parametri urbanistici, delle fasce di rispetto e delle fasce di tutela.

In secondo luogo Paolo Monticelli invita a riportare nel Documento di Piano l'individuazione delle rogge, del reticolo idrico minore e di tutti i colli naturali ed artificiali esistenti, indicando quali di essi siano in superficie e quali tombinati e riportando le modalità di tutela degli ecosistemi formatisi in ciascuno di essi.

Intervengono quindi Luigi Mori, Silvio Borlenghi e Marco Daguati, dichiarando che sono in fase di elaborazione i grafici e le relazioni costituenti il Reticolo Idrico Minore e che in quel testo saranno valutati tutti gli aspetti inerenti alle rogge ed ai canali naturali, mentre per i canali ed i colli irrigui artificiali si rimanda alle specifiche competenze dei vari consorzi di gestione (Consortio Muzza Bassa Lodigiana, Consortio Utenze Irrigue, ecc.), dei parchi di tutela (P.L.I.S. Brembiolo) e del Comune per tutti. Già allo stato attuale la tutela dei corsi storici è comunque garantita dalle previsioni del vigente P.T.C.P.

Marco Daguati specifica inoltre che nella bozza del documento in fase di elaborazione è previsto l'inserimento di una disciplina che vada a tutelare anche i colli minori, prescrivendo in particolare l'obbligo di richiedere ed ottenere specifica autorizzazione per ogni modifica dell'attuale panorama irriguo.

Ultimati gli interventi dei partecipanti alla seduta della Conferenza di Valutazione, Giovanna Fontana ringrazia tutti gli Enti per i contributi forniti alla Conferenza stessa e ribadisce che saranno oggetto di attenta analisi per l'elaborazione del parere motivato finale.

Alle ore 16:20 si dichiarano pertanto chiusi i lavori della seduta.

Riepilogo contributi uniti al presente verbale:

- ALLEGATO 1 = dichiarazione ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. redatta dall'Autorità Competente nell'ambito del presente processo di V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T.;
- ALLEGATO 2 = parere prot. n. 93233 redatto in data 1 luglio 2010 dal Dipartimento Provinciale di Lodi dell'A.R.P.A. della Lombardia;
- ALLEGATO 3 = comunicazione prot. n. 6093 redatta in data 14 luglio 2010 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
- ALLEGATO 4 = parere prot. n. 23663/10 redatto in data 14 luglio 2010 dal Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. della Provincia di Lodi;
- ALLEGATO 5 = nota riepilogativa dell'intervento esposto durante la seduta dal rappresentante dell'associazione Italia Nostra O.n.l.u.s.

Spett.le proponente
Comune di Codogno
nella persona del Sindaco pro-tempore
rag. Emanuele Dossena

Spett.le autorità procedente
arch. Vinicio Portioli
Responsabile del Servizio Urbanistica
coordinatore Unità di Progetto P.G.T.
Comune di Codogno

OGGETTO:

processo di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. di Codogno

Dichiarazione dell'Autorità Competente propedeutica all'avvio dei lavori della terza seduta della conferenza di valutazione, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il sottoscritto geom. Michele Pandolfi, individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 29 giugno 2010 (approvata a seguito dell'emanazione della sentenza T.A.R. Lombardia n. 1526/2010) quale Autorità Competente nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. di Codogno


D I C H I A R A

di aver esaminato ed approfondito gli elaborati già precedentemente istruiti ed assunti ai lavori della conferenza di servizi e, a tal fine, di ritenerli esaustivi e completi a tutti gli effetti e non necessitanti adeguamento o revisione.

Sicchè, ciò premesso, prima di proseguire i lavori della conferenza dei servizi, propone alla conferenza medesima la conferma, a tutti gli effetti, dell'operato e degli elaborati già agli atti della conferenza se, del caso, con effetto di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Distinti saluti,
15 luglio 2010

L'Autorità Competente



(geom. Michele Pandolfi)



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

DIPARTIMENTO DI LODI

Via San Francesco, 13
26900 Lodi
Tel. 0371/542.51
Fax 0371/542.542

Lodi, 01-07-10

Prot. n. 93233

Class. 3.1.3

Rep. n. 65/09

(da citare nella risposta)

UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO

Comune di
CODOGNO



Codice Amministrazione: CC816
Prot. Generale n: 0016931 A
Data: 06/07/2010 Ora: 16:15
Classificazione: 6 - 1 - 0

Spett.le
Comune di Codogno
Servizio Urbanistica
Viale Gandolfi, 6
26845 Codogno (LO)



Oggetto: Osservazioni al Rapporto Ambientale ed alla proposta di Documento di Piano del PGT del Comune di Codogno, secondo art.4 della L.R. 12/05

In riferimento alla nota inoltrata dal Comune di Codogno (prot. A.R.P.A. 69147 del 14/05/2010), in allegato alla presente si inoltrano le osservazioni formulate dai tecnici esperti di questo Dipartimento.

Si comunica che a causa di concomitanti impegni di servizio siamo impossibilitati a partecipare alla Conferenza di Valutazione finale indetta per il giorno 15/07/2010.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Flaminio Di Girolamo)

Il responsabile del procedimento: dott. Di Rocco Walter - ☎ 0371/452.523 - e-mail: w.dirocco@arpalombardia.it
Il responsabile dell'istruttoria: t.p.Foletti Evelin - ☎ 0371/542.550 - e-mail: e.foletti@arpalombardia.it

Sede centrale: Viale F. Restelli, 3/1, 20124 Milano - tel. 02.69.666.1 fax 02.69666254
sito web www.arpalombardia.it





Lodi, 30/06/2010

Oggetto: Osservazioni al Rapporto Ambientale ed alla proposta di Documento di Piano del PGT del Comune di Codogno, secondo art.4 della L.R. 12/05

Richiedente: Comune Codogno – Settore Urbanistica – Ecologia Ambiente-
Edilizia Pubblica e Privata S.U.A.P.:

- prot. n. 69147 del 14/05/2010 (convocazione terza riunione della Conferenza di valutazione nell'ambito del processo di V.A.S. del Documento di piano del P.G.T.)
- prot. n. 69192 del 14/05/2010 (trasmissione documentazione per la terza seduta di Conferenza di valutazione V.A.S. del Documento di piano del P.G.T.)

A seguito dell'esame della documentazione prodotta, si formulano le seguenti osservazioni:

RAPPORTO AMBIENTALE

Si apprezza e si condividono gli obiettivi generali, in particolare il controllo ed il contenimento del suolo, anche attraverso il recupero e il riutilizzo delle aree dismesse/o compromesse, regolando l'espansione delle zone urbanizzate ed introducendo elementi compensativi, l'incentivazione, la promozione e la valorizzazione ambientale e paesaggistica e la tutela del territorio.

Tuttavia, si consiglia di estendere la valutazione degli effetti fino a ricomprendere anche le singole azioni previste dal PGT (Ambiti di trasformazione). Tale valutazione permetterebbe di evidenziare i reali impatti derivanti dalla effettiva realizzazione delle azioni. Inoltre tali effetti potrebbero essere successivamente monitorati, e indirizzare al riorientamento delle azioni di piano in caso di impatti superiori a quelli ipotizzati.

E' necessario che vengano regolamentate nel dettaglio le strutture oggetto di riqualificazione (ad es. l'obbligo di indagini preliminari su aree dismesse per verificare l'assenza di contaminazione prima del riutilizzo), **nonché le eventuali modifiche di destinazioni d'uso** (ad esempio, da abitazione del conduttore agricolo a "residenziale"), **al fine di evitare la compresenza e/o la vicinanza di aziende agricole, allevamenti ed attività "Insalubri" a nuove residenze.**

Tali incoerenze sono state di fatto già riscontrate all'interno della proposta di Documento di Piano, meglio descritte nei capitoli successivi.

Si fa notare che le "Stalle di sosta per il bestiame" e gli "Allevamenti di animali" risultano essere attività ricadenti nell'elenco delle Industrie Insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. Ancorché gestite con le Migliori Tecnologie Disponibili, le pratiche agricole non possono evitare l'insorgere di problematiche di tipo ambientale (rumori, odori, ...), difficilmente risolvibili.

Si sottolinea inoltre che, sulla base dei trend di crescita della popolazione del Comune di Codogno degli ultimi anni, indicati nel Rapporto Ambientale e nella bozza del Documento di Piano, **il Piano medesimo appare definito sulla base di un lungo periodo, non considerando la validità quinquennale del documento di piano medesimo, con un conseguente sovradimensionamento** (si stima una crescita di residenti di n.3407 abitanti teorici, comprendenti aree pregresse, nuove da PGT e di completamento/riqualificazione; dal 2002 al 2008 vi è stato un aumento di n. 928 residenti).

Se, indubbiamente, è interessante prevedere scenari futuri a lungo termine che possano aiutare il pianificatore a individuare le strategie di sviluppo del territorio, tuttavia, al fine di contenere il consumo di suolo e limitare l'espansione delle aree edificabili (su suolo libero) ai reali fabbisogni, **si reputa fondamentale, anche in coerenza con gli obiettivi di piano, definire le azioni di piano prioritarie volte a soddisfare il fabbisogno previsto per i prossimi 5 anni (sia per tipologie residenziali che per tipologie produttive), monitorato attraverso opportuni indicatori** (trend demografico; vani vuoti, ecc.), **coerentemente con la durata quinquennale del DdP, privilegiando il recupero di strutture non più funzionali, evitando in questo modo azioni di piano difficilmente sostenibili dal punto di vista**

ambientale, specialmente in una realtà a forte vocazione agricola, dove il paesaggio agrario è un elemento predominante.

Risulta pertanto poco opportuno l'individuazione di ulteriori AVR all'interno del Piano medesimo, visto che l'ambito AVR1, l'ambito AVR3 ed anche l'AVR 8 (non limitrofo, ma in una frazione prettamente agricola) risultano essere limitrofi ad Aziende Agricole attive; **l'AVR02 risulta essere al limite dell'area di danno dello stabilimento R.I.R. ubicato nel territorio comunale di Fombio**, mentre l'AVP06 risulta ricadervi quasi completamente.

Inoltre i terreni relativi agli ambiti di trasformazione residenziale ipotizzati lungo il perimetro dell'edificato risultano essere adatti all'agricoltura oltre che "adatti allo spandimento di liquami senza particolare limitazioni" e legati ad allevamenti di suini, oppure di bovini, attualmente coltivati. La "perdita" della risorsa suolo, irrecuperabile e non rinnovabile, dovrebbe pertanto essere valutata all'interno di uno studio agronomico ambientale (citato nei documenti forniti ma non allegato alla documentazione), al fine di non compromettere la gestione delle attività agricole presenti, visto altresì parte della frammentazione agricola del territorio già portata dalle nuove infrastrutture.

L'esigenza di realizzare l'AVR 07 va a collocarsi in una zona di ambito agricolo che determinerà una frattura di rilevante impatto ambientale.

Si ritiene inoltre utile che il Comune attui azioni atte a responsabilizzare le attività agricole e zootecniche esistenti circa gli aspetti di sostenibilità produttiva, ambientale e sociale, aderendo alla corretta gestione dell'attività e dell'ambiente in cui sono inseriti, al fine di evitare criticità ambientali già in passato evidenziate di difficile risoluzione.

Si segnala che la tabella "ambiti di recupero", alla pag.71 del Rapporto Ambientale, presenta n. 4 ambiti di recupero (A.R.12-13-14-15) che non vengono evidenziati in cartografia.

Si riportano alcune rilevazioni e alcune proposte su aspetti e caratteristiche del territorio.

RISORSE IDRICHE

Come indicato nel Rapporto Ambientale, il Comune di Codogno è dotato di un impianto di depurazione che ha una capacità di 22.000 abitanti equivalenti; tuttavia al depuratore recapita principalmente una fognatura di tipo misto. Si ritiene che la realizzazione delle trasformazioni venga subordinata alla verifica della capacità residua del depuratore medesimo (di cui è prevista un'area per ampliamento). Questa prescrizione è opportuno che venga inserita nelle schede degli ambiti di trasformazione.

Si ravvisa la necessità di effettuare preventivamente all'attuazione degli Ambiti di Trasformazione le opportune verifiche circa i fabbisogni idrici, al fine di prevedere con largo anticipo l'incremento/ampliamento dei sistemi di captazione medesimi. Tali prescrizioni è opportuno che vengano inserite anche nelle schede degli ambiti di trasformazione, considerando che uno dei punti di debolezza individuati nell'analisi interna del territorio comunale risulta essere la "precarietà del parco pozzi".

Si ricordano a tal proposito gli adeguamenti previsti dal Regolamento Regionale n.3/2006.

ASPETTI AGRONOMICI-AMBIENTALI E DI VALENZA PEDOLOGICA PER USI RURALI

Non è stato fornito lo studio agronomico ambientale, a supporto di quanto indicato all'interno del Rapporto Ambientale, fondamentale per una corretta pianificazione.

Al fine di elaborare compiutamente gli aspetti agronomici ed ambientali del documento di V.A.S., i medesimi devono essere affrontati nell'ottica di risposta alla congruità degli obiettivi che persegue il PGT.

~~In primo luogo è necessario basare il lavoro redazionale, sulla base di quanto strutturato per il rapporto ambientale complessivo, sull'utilizzo e sull'implementazione di indicatori, approfondendo il modello DPSIR ed il set di indicatori agroecologici pubblicati dalla Regione Lombardia, capaci di caratterizzare il contesto agricolo territoriale in rapporto agli aspetti ambientali così da comunicare in modo strutturato e leggibile, ai vari livelli degli stakeholder, le caratteristiche specifiche dell'ambiente agricolo e rurale.~~

In questo quadro e con queste caratteristiche, l'applicazione degli indicatori agroecologici ha lo scopo di riassumere variabili altrimenti difficili da determinare, i cui caratteri principali si riassumono nella loro utilità d'uso, validità analitica e grado di misurabilità.

Questi strumenti per poter essere utilizzati devono essere selezionati secondo criteri di robustezza scientifica, chiarezza, semplicità d'uso, cioè non essere influenzati da eventi estremi o eccezionali, accuratezza, precisione, pertinenza, ecc. In sintesi, la scelta degli indicatori dovrà tenere in debita considerazione le

esigenze di conoscenza, supporto alla decisione, chiarezza e semplicità.

La conoscenza non può essere disgiunta dalla iniziale valutazione di una serie di obiettivi e di sottotemi che caratterizzano il tema stesso, cioè il comparto agricolo e rurale.

Di seguito si elencano, in termini di quadro sinottico delle priorità da evadere, i seguenti punti al fine di indirizzare la corretta costruzione del Rapporto Ambientale.

1. Per gli aspetti di qualità ambientale dell'aria riferite al settore agricoltura, come evidenziato nell'inventario regionale, denominato INEMAR, si consiglia di monitorare le azioni intraprese per l'applicazione delle MTD e delle disposizioni contenute nella legge regionale n° 24 del 11 dicembre 2006 "Prevenzione e riduzione provenienti da attività agricole". Infatti il macrosettore "agricoltura" incide, nel panorama locale, per la quasi totalità delle emissioni di metano, protossido di azoto e ammoniaca. Un aspetto che valorizza VAS è la verifica di nuovi modelli agroecologici rivolti all'introduzione di colture energetiche e ad interventi di incentivazione della trasformazione dei prodotti agricoli per la produzione di energia pulita che, oltre ad avere riflessi positivi sulla dinamica economica delle attività agricole e zootecniche, hanno risvolti positivi sulla qualità dell'aria.
2. Si specifica che INEMAR riporta per ogni singolo Comune le indicazioni relative ai macro settori previsti nel contesto territoriale d'indagine (e quindi facilmente utilizzabile anche dal comune stesso al fine di adempiere alle azioni indicate nelle L.R24/06). In particolare il contributo del comparto agricolo al panorama ambientale del Comune e in particolare al quadro delle emissioni in atmosfera è particolarmente significativo. I composti maggiormente impattanti sono l'ammoniaca (97%), il protossido d'azoto (76%) e il metano (68%).
3. L'espansione delle aree residenziali ha reso sempre più complessa la convivenza tra le attività agricole-zootecniche e i residenti. L'introduzione di tecnologie rivolte alla produzione di energia da fonti rinnovabili può diventare per gli allevamenti, in particolare per quelli che hanno problemi di ordine emissivo e di impatto odorigeno come per gli allevamenti intensivi che rientrano nella Direttiva CEE 96/61, un vettore per migliorare la gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici.
4. Si consiglia di sovrapporre la carta dell'attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici, le aree di spandimento (i dati possono essere richiesti alla D.G. Agricoltura-Direzione U.O. Interventi per la compatibilità e l'innovazione tecnologica delle aziende - tel.0267652555) e la carta delle vulnerabilità intrinseca, al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio delle acque sotterranee. Il Comune consideri l'opportunità di applicare di elementi gestionali diretti ed indiretti per limitare il trasferimento nelle acque superficiali di elementi indesiderati derivanti dall'attività agronomica (composti dell'azoto, antiparassitari, ecc...), oltre che per aumentare la valenza agroecologica.
5. Relativamente ai plessi agricoli zootecnici esistenti nel territorio comunale di Codogno, si ritiene opportuno dotare i medesimi di sistemi di mitigazione (fasce tampone boscate, filari, ecc...), per migliorare la valenza paesaggistica e ambientale dei medesimi, nonché prevedere in fase di monitoraggio idonei indicatori atti a misurare l'effettiva realizzazione di tali sistemi. Si ribadisce che le informazioni riportate nei diversi studi di settore vengano tra loro integrati e coordinati.

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

1. Si ricorda che le norme individuate nello studio geologico devono essere considerate parte integrante dello strumento urbanistico e dovranno essere recepite dal Piano delle Regole.
2. Nella carta di sintesi e nella carta dei vincoli geologici non è perimetrata la fascia di rispetto cimiteriale; inoltre nella carta di sintesi non sono inserite le aree oggetto di procedimenti di cui al DM471/99 o alla Parte Quarta Titolo V del D.lgs 152/06. E' opportuno inoltre che nelle tavole di

piano venga riportata la precisa delimitazione delle aree in cui risulti attiva la procedura sopra citata;

3. nella carte allegata allo studio geologico sembra non essere stato inserito un pozzo pubblico posizionato a sud rispetto all'allineamento degli altri pozzi, come indicato nella C.T.R. A.R.P.A. "Documento di supporto per la VAS del PGT del Comune di Codogno"; alla luce di questo è da valutare se l'ambito di recupero "AR.daRaR.04" ricada all'interno della fascia di rispetto dei pozzi acquedottistici;
4. si evidenzia che in alcune aree in trasformazione risultano attualmente attivi procedimenti di cui alla Parte Quarta Titolo V del D.lgs 152/06 (bonifiche); per tali aree qualunque modifica dello stato dei luoghi deve essere prioritariamente valutata nell'ambito del procedimento di bonifica in corso;
5. in merito agli Ambiti di trasformazione AT.S.Is. xx e AT.S.Spo.xx ed all'art. 2 commi 3 e 4 dell'Ord. P.C.M. 20.03.2003 n.3274 ed al D.d.u.o. 21.11.2003 n.19904, si ritiene necessario valutare se le opere in oggetto possano rientrare nella categoria "Edifici ed opere rilevanti" di cui alla lettera "a" e "b" contenute nella D.d.u.o. di cui sopra, e di conseguenza della necessità di eseguire gli approfondimenti di 2° livello e gli eventuali approfondimenti di 3° livello, come previsto dalla D.g.r. 28.05.2008 n. 7374;
6. nel Piano delle Regole risulterà opportuno prevedere indicazioni generali che riguardino la problematica delle aree industriali/artigianali dismesse e delle aree soggette a procedura di bonifica. Si propone pertanto di riportare le seguenti indicazioni:
 - per il riutilizzo di un'area dismessa prevedere che il rilascio del Permesso di Costruire o D.I.A. da parte del Comune avvenga solo a seguito dell'avvenuto accertamento della compatibilità delle caratteristiche qualitative di suolo e del sottosuolo, con la specifica destinazione d'uso del sito, mediante la realizzazione di piani di indagini preliminari da eseguirsi in accordo con ARPA. Tale procedura è nettamente auspicabile, in quanto dovrebbe evitare l'insorgere di contestazioni a posteriori e la necessità di ulteriori verifiche in contraddittorio, evitando pertanto ritardi nei tempi di realizzazione delle successive opere edilizie;
 - qualora gli accertamenti preliminari evidenzino superamenti delle CSC di cui al D.L.gs.152/06 Parte Quarta Titolo V, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal medesimo decreto;
 - nelle aree dove sia stata effettuata un'analisi di rischio ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. e siano state individuate delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), dovrà essere prevista, per le operazioni che comportino una modifica dello stato dei luoghi (es. D.I.A. o permessi di costruire relativi ad interventi che coinvolgano il sottosuolo o portino ad un aumento delle superfici edificate), una preliminare valutazione con gli Enti competenti circa la conformità con l'analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa.

RUMORE

1. Il Comune di Codogno ha inoltrato in data 22/04/2010 l'adeguamento alla classificazione acustica comunale. Il parere tecnico in merito a tale classificazione è stato inviato in data 22/06/2010 con protocollo 88219.
2. Relativamente alle criticità sul rumore va fatto riferimento alle osservazioni sulla Zonizzazione acustica comunale di cui al punto n. 1 e casi di non rispetto dei limiti di zona evidenziati dalle misure di monitoraggio ivi allegate, che devono essere pertanto approfondite con un piano di bonifica acustica.
3. In allegato alla Zonizzazione acustica è stato allegato il regolamento comunale previsto dalla Legge 447/95. Tale regolamento dovrà essere parte integrante, ovvero preso in considerazione, all'interno del Piano delle Regole.

4. Dovranno essere presi in considerazione i rilievi e le stime sulle variazioni dei flussi di traffico derivanti dalla variante alla SS234.

QUALITA' DELL'ARIA

Per ciò che riguarda la valutazione della qualità dell'aria, si evidenzia che sul sito ARPA sono disponibili le relazioni annuali fino all'anno 2008, nonché i dati grezzi in tempo reale. Pertanto andrebbe meglio dettagliata la situazione di Codogno.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Elettrodotti

Per ciò che riguarda la realizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica degli esistenti, il gestore deve predisporre all'interno della procedura di VIA o di altra procedura sostitutiva, una valutazione di impatto elettromagnetico atta a dare evidenza del rispetto degli obiettivi di qualità di 3 μ T.

Per ciò che riguarda gli elettrodotti esistenti, essi devono garantire, nei confronti dei recettori esistenti, un valore di induzione magnetica di 10 μ T.

Il Comune deve quindi richiedere tale dato ai gestori per la valutazione di eventuali criticità da bonificare a cura del gestore; l'acquisizione della fasce di prima approssimazione, relativa ai 3 μ T serve come indicazione di massima, da tenere in considerazione dello sviluppo urbano.

Stazioni radio base

Riguardo alle stazioni radio base di telefonia presenti sul territorio, si ricorda che si può fare riferimento ai valori calcolati all'interno dei pareri ARPA, la modalità di calcolo infatti è ampiamente cautelativa. Si evidenzia inoltre che per la stazioni radio base di telefonia l'ambito di interesse dal punto di vista della radiotelefonia ricade all'interno di 200m.

Inquinamento luminoso

Si ricorda che il Comune deve definire il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale secondo i criteri definiti dalla LR17/2000 e smi;

Aggiornamento elaborato grafico relativo all'assetto strategico per lo sviluppo del territorio

Si ritiene opportuno che venga aggiornata la tavola relativa all'assetto strategico per lo sviluppo del territorio, mediante l'individuazione delle attività di trattamento rifiuti ubicate sul territorio comunale.

PROPOSTA DI DOCUMENTO DI PIANO - AMBITI DI TRASFORMAZIONE

In allegato alla proposta di Documento di Piano sono state forniti degli ipotetici indirizzi e criteri per l'attuazione degli ambiti di trasformazione; tuttavia le schede specifiche di ciascun ambito, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R.12/05 devono contenere informazioni relative al sistema di vincoli ambientali, la compatibilità con l'intorno, le misure di mitigazione e/o compensazione, nonché:

- le classi di fattibilità geologica, nonché gli articoli delle N.T.A. delle componente geologica a cui riferirsi, prevedendo una attenzione particolare per gli ambiti di trasformazione con classi di fattibilità con modeste limitazioni, limitrofi a classi di fattibilità con consistenti limitazioni;
- la realizzazione dell'intervento solo a seguito della preventiva verifica della capacità residua dell'impianto di depurazione, nonché per aree ubicate all'esterno dell'edificato, la realizzazione delle opere di urbanizzazione prime della realizzazione degli ambiti;
- per tutte le nuove aree residenziali deve essere effettuata una valutazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell'art.8, L.447/95.

E' inoltre utile segnalare, laddove presente nei singoli ambiti:

- vincoli di tipo amministrativo;
- vincoli ambientali;
- fasce di rispetto pozzi;
- presenza di elettrodotti;
- presenza di antenne per la telefonia e televisive;

- fasce di rispetto delle infrastrutture viarie e ferroviarie;
 - opportune prescrizioni finalizzate al rispetto dei vincoli sopra indicati
- al fine di facilitare la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti.

Oltre a quanto già indicato in premessa in merito al consumo di suolo attualmente adibito ad attività agricola, in generale si ricorda che, le aree sottoposte a bonifica e già individuate come “Ambiti di riconversione- Dismessi” e “Ambiti di riconversione - Attivi” potranno essere riconvertite solo a seguito di certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia di Lodi.

Ambito di Trasformazione ATR 01.

Tale ambito risulta essere adiacente ad strada urbana di scorrimento di nuova progettazione. Andrà pertanto verificato il clima acustico anche in funzione dell’impatto acustico relativo al nuovo raccordo stradale.

Ambito di Trasformazione “AT.S.Spo01”

Tale ambito risulta essere in avvicinamento ad edifici residenziali esistenti e futuri (ATR04). Dovrà pertanto essere attentamente verificato l’impatto acustico sia sulle residenze esistenti che sulle future.

Ambito di Trasformazione ATR 05.

Tale ambito risulta essere vicina ad una zona artigianale. Dovranno essere pertanto verificate le tipologie di attività ivi presenti, al fine di evitare la compresenza tra residenza e attività artigianali classificate come insalubri. Ancorché gestite con le Migliori Tecnologie Disponibili, le attività insalubri non possono evitare l’insorgere di problematiche di tipo ambientale (rumori, odori, ...), difficilmente risolvibili.

Si ritiene comunque opportuno incentivare l’insediamento di attività produttive aventi un sistema di gestione ambientale sostenibile (es. certificazione ISO 14001, registrazioni EMAS, ...).

Ambito di Trasformazione ATR 06.

Una piccola parte dell’ambito ricade nell’area di danno di uno stabilimento R.I.R. ubicato nel territorio comunale di Fombio. Dovrà pertanto essere verificata la compatibilità urbanistica di tale intervento con le disposizioni di cui al D.M.9/5/2001.

Ambito di Trasformazione ATR 08.

Questo ambito di trasformazione residenziale verrebbe realizzato in una Frazione del Comune di Codogno nella quale vengono svolte attività di allevamento ed attività agricole. **La compresenza di aziende agricole e allevamenti a nuove residenze** (le “*Stalle di sosta per il bestiame*” e gli “*Allevamenti di animali*” risultano essere anch’esse attività ricadenti nell’elenco delle Industrie Insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994), ancorché gestite con le Migliori Tecnologie Disponibili, nonché le pratiche agricole non possono evitare l’insorgere di problematiche di tipo ambientale (rumori, odori, ...), già riscontrate e difficilmente risolvibili. Si intendo qui richiamati i numerosi e dettagliati pareri A.R.P.A., relativi a questa zona, espressi negli ultimi anni.

ATP/C 09:

Questo nuovo ambito di trasformazione andrebbe ad inserirsi in un’area limitrofa ad insediamenti residenziali. Ancorché i nuovi insediamenti produttivi vengano gestiti con le Migliori Tecnologie Disponibili non possono evitare l’insorgere di problematiche di tipo ambientale (rumori, odori, ...), difficilmente risolvibili. Si suggerisce pertanto al Comune di individuare le tipologie di attività che possono insediarsi all’interno di quest’ambito. Riguardo alla coerenza con la classificazione acustica, tale area attualmente viene classificata in classe III. Le attività artigianali sono normalmente inserite in classe IV.

Ambiti di recupero da produttivo a produttivo AR.daPaP.03 e AR.daPaP.08

Questi ambiti di trasformazione, oltre al discorso bonifiche, risultano ubicati in un’area con la compresenza di abitazioni. Tale **compresenza**, ancorché i nuovi insediamenti produttivi vengano gestiti con le Migliori Tecnologie Disponibili non possono evitare l’insorgere di problematiche di tipo ambientale (rumori, odori, ...), già riscontrate, difficilmente risolvibili.

Ambito ARdaPaP/C.09 e AR.daPaP/C.06

Riguardo alla coerenza con la classificazione acustica, tali aree attualmente sono classificate da zonizzazione acustica in classe III mentre le attività artigianali sono normalmente inserite in classe IV.

AR.daPaR.02

Poiché l'ambito ricade in fascia B della ferrovia, si rende necessaria una valutazione di clima acustico.

AT.S.Is1 :

È prevista la realizzazione di una nuova scuola, ma l'area è classificata da zonizzazione acustica in III classe: gli edifici scolastici andrebbero inseriti in I classe. Stante la presenza di una struttura viaria il declassamento sembra poco verosimile e andrebbe eventualmente sostenuta attraverso una valutazione di clima acustico. In ogni caso si suggerisce di valutare nel Rapporto Ambientale la possibilità di individuare una nuova area in alternativa all'ambito attuale.

MONITORAGGI

Per il monitoraggio delle previsioni del PGT, oltre agli indicatori suggeriti in premessa, quali:

- *trend demografico:*
(n. abitanti al 31/12);
- *nuclei famigliari:*
(n. nuclei famigliari al 31/12);
- *vani vuoti :*
(n. di vani vuoti al 31/12)

di seguito vengono suggeriti ulteriori indicatori utili per la valutazione dell'evoluzione temporale della situazione ambientale nel complesso, suddivisi per matrici.

- **Risorsa idrica sotterranea:** si suggerisce l'introduzione di un monitoraggio con analisi semestrali di dettaglio di alcuni parametri delle acque sotterranee (nitrati, ammoniaca, alcuni metalli), mediante l'individuazione di alcuni pozzi, scelti tra quelli presenti nel territorio, al fine di verificare le azioni di miglioramento ambientale. L'individuazione di un solo pozzo risulta essere non rappresentativa della situazione in atto.
- **Scarichi:**
Copertura rete separata di fognatura(%)
"percentuale di rete separata sulla lunghezza totale della rete di fognatura"
- **Rumore:**
Esposti (n.)
"Numero di esposti riguardanti la segnalazione di rumori molesti effettuati al Comune, per i quali A.R.P.A. abbia riscontrato un superamento dei limiti di legge".

Si consiglia di estendere il monitoraggio anche alle singole azioni, prevedendo ideati indicatori in grado di misurare il grado di realizzazione degli ambiti previsti dal Piano, comprese le opere di mitigazione e compensazione previste.

Inoltre:

per gli indicatori di stato si propone la verifica degli indicatori per il monitoraggio con cadenza annuale (ad esclusione del monitoraggio delle acque sotterranee, semestrale).

Per gli indicatori di prestazione si consiglia di prevedere un scadenza intermedia, rispetto alla quinquennale ipotizzata nel Rapporto Ambientale.

Si ricorda inoltre che il piano deve individuare le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio (art. 18 – D.lgs 4/2008).

Eventuali misurazioni e/o campionamenti richiesti ad A.R.P.A. potranno essere effettuati, compatibilmente

con attività istituzionali e con modalità e ubicazioni da definire matrice per matrice; si ricorda che tali prestazioni saranno a pagamento, come da tariffario A.R.P.A.

La legge regionale per il governo del territorio (L.R. 12/2005) attribuisce alle Amministrazioni Comunali un ruolo di grande rilevanza, riconoscendo all'art.10, comma 5, che le indicazioni contenute nel Piano delle Regole, compresi i requisiti di efficienza energetica (comma 3, lettera h), hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Si coglie l'occasione per proporre l'inserimento delle seguenti diciture nel Piano delle Regole, in relazione a:

Cascinali/aziende agricole dismesse o in procinto di essere dismesse:

➤ serbatoi fuori terra o interrati

- adibiti allo stoccaggio di combustibili liquidi (gasolio da riscaldamento o da autotrazione) si ricorda la necessità di effettuare come minimo operazioni di pulizia della zona di carico/scarico;
 - nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio da riscaldamento la norma non prevede l'obbligo di presentazione di un piano di rimozione degli stessi;
 - nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio da autotrazione la norma regionale prevede l'obbligo di presentazione di un piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA;
- in ogni caso qualora si riscontri la presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui al D.Lgs152/06 art.242 (bonifiche);

- ##### **➤ vasche liquami interrate o fuori terra, condotte di rilancio liquami, stalle, pozzi disperdenti o strutture di subirrigazione di acque reflue domestiche o assimilate:** tali strutture, specialmente se vetuste, possono aver determinato il rilascio nel sottosuolo di sostanze potenzialmente inquinanti (ammoniaca, metalli). All'atto della dismissione e rimozione di tali strutture dovranno essere effettuate, ove si riscontrassero alterazioni organolettiche del terreno, opportune verifiche di tipo analitico, con eventuale successiva comunicazione e attivazione delle procedure di cui al D.Lgs152/06 art.242 (bonifiche)".

Risparmio idrico

In conformità a quanto indicato all'art. 6 del Regolamento Regionale n° 2 del 24/03/2006 "*Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52. comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*", i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno prevedere :

- a) l'introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppiacacciata;
- b) come stabilito dall'art. 25, comma 3 del d.lgs. 152/1999, dovranno prevedere la realizzazione della rete di adduzione in forma duale.

Gestione acque meteoriche

Per la gestione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici scolanti (piazze), si ricorda che per un uso sostenibile del ciclo delle acque è opportuno che si provveda ad integrare ed ottimizzare l'approvvigionamento di acque, in particolare riutilizzando le acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi. È altresì opportuno, per limitare le criticità ambientali, minimizzare le superfici scolanti, limitando le zone pavimentate ed incrementando le percentuali di aree a verde e semipermeabili (es. autobloccanti). Il recapito delle acque meteoriche può essere:

- il riutilizzo ai fini non potabili (irrigazione, sciacquoni, ecc.);
- il suolo, tramite disperdimento superficiale, se il sottosuolo ha sufficiente permeabilità (che va accertata con apposite prove di percolazione);
- il sottosuolo, tramite sub-irrigazione, se il sottosuolo ha sufficiente permeabilità (che va accertata con apposite prove di percolazione);

- un corso d'acqua superficiale o un colatore irriguo, previa richiesta (e ottenimento) del consenso a ricevere le acque del complesso dell'ente curatore della roggia;

Pertanto occorre descrivere la gestione delle acque meteoriche e scolanti alla luce delle indicazioni sopra riportate, valutandone gli aspetti idrologici e quantificandone le caratteristiche strutturali, anche mediante l'ausilio di modelli (es. SCS-CN), al fine di verificare la capacità dispersiva delle soluzioni adottate (corpo idrico, suolo o sottosuolo). I dati pluviometrici potranno essere richiesti ad Arpa Lombardia – U.O. Servizio Idrografico.

Risorse energetiche

A fronte delle attuali competenze, si auspica che il Comune si faccia carico dell'impegno istituzionale richiesto dalla vigente normativa, nell'ambito della ricerca dell'efficienza energetica nell'urbanistica. Oltre a recepire norme e disposizioni cogenti, si ritiene opportuno che il Comune accolga all'interno del proprio strumento pianificatorio interventi funzionali al miglioramento della qualità energetica degli edifici.

Il tema della sostenibilità energetica rientra nelle procedure urbanistiche ed edilizie a diversi livelli: Piano di Governo del Territorio e relativa Valutazione Ambientale strategica, Varianti al PGT, Regolamento Edilizio, Piani Attuativi (Programmi Integrati d'Intervento, Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani di Zona, etc), progetti SUAP (produttivo – terziario -commerciale) in variante o conformi al PGT, progetti di opere pubbliche, progetti edilizi.

E' pertanto indispensabile che il Comune promuova:

- la diffusione delle fonti di energia rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico anche operando tramite strumenti urbanistici e regolamenti;
- l'applicazione della riduzione, secondo le modalità e i criteri definiti dalla regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;
- la certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge 10/1991.

Si suggerisce di prevedere, a livello generale, per ogni singolo intervento di tipo edilizio, l'inserimento nel Piano delle Regole delle prescrizioni di seguito riportate

- **coperture in eternit:** il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) per realizzare il censimento e la mappatura dei siti e dei manufatti contenenti amianto prevede per i soggetti pubblici e privati l'obbligo di **notificare all'ASL** competente per il territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile (es. coibentazioni di tubazioni, guarnizioni di caldaie, speciali intonaci) e compatta (es. Eternit, canne fumarie, mattonelle in vinil-amianto, controsoffittature, ecc.) presenti in: edifici, luoghi, impianti, mezzi di trasporto. Dovrà pertanto essere compilato un questionario conoscitivo, da trasmettere ad ASL Provincia di Lodi, p.zza Ospitale, 10 – Lodi (fax n.0371 5872494 – per info: 0371 5872498 – 0371 5872497). Resta inteso che, in caso siano effettivamente presenti strutture contenenti amianto, la rimozione è soggetta alla presentazione del piano di rimozione alla competente ASL;
- **rifiuti vari:** tutti i materiali non riutilizzabili in loco tal quali, dovranno essere classificati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.152/06 e s.m.i.) e pertanto avviati a smaltimento o recupero in idonei siti;
- **pozzi di prelievo acque sotterranee:** nel caso un pozzo privato debba essere dismesso dovranno essere seguite le procedure previste dalla circolare 38/SAN/83, dalla d.g.r. 22502/92 e dal RLI;
- **terre da scavo** la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/06 e s.m.i., art. 186.

Si ritiene inoltre opportuno che il Comune richiami anche gli adempimenti previsti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, nell'ambito dei procedimenti edilizi.

Attività di distribuzione dei carburanti

Si fa presente inoltre che l'art. 8 della D.G.R.11 giugno 2009, n. 8/9590: "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, comma2, L.R. n. 24/2004)", al comma 8.1 prevede che i Comuni, in sede di predisposizione del PGT, individuino specifiche premialità volumetriche o deroghe di tipo urbanistico a favore di impianti, ad uso pubblico, di distribuzione carburanti per autotrazione già in esercizio che aggiungano, le seguenti tipologie di servizi:

- a) "...carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti in aree urbane di comuni con popolazione superiori a 10.000 abitanti, colonnine per alimentazione dei veicoli elettrici;
- b) servizi accessori all'utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;
- c) alimentazione energetica dell'impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quale impianti fotovoltaici. ..."

Al comma 8.2. del medesimo articolo viene previsto che "Nell'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono applicati gli indicatori di premialità individuati dalla Giunta regionale al comma 3, qualora il Comune non li preveda specificatamente nel proprio strumento di programmazione urbanistica".

Per quanto prescritto dall'art. 9, comma 2 della Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali":

- "...Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici..."; il successivo Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", all'art. 6, comma 1 recita..."...Ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali..., al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione dei piani stessi...". Si propone pertanto al Comune la predisposizione del piano cimiteriale a supporto della documentazione relativa alla pianificazione del governo del territorio.

Ulteriori eventuali precisazioni/suggerimenti sul Piano delle Regole e sul Piano dei Servizi verranno inoltrate a seguito del ricevimento di richiesta di osservazioni sul Documento di Piano adottato (art. 13 L.R. 12/05).

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Il Tecnico della Prevenzione

Folletti Evelyn

**Il Responsabile dell'Unità Organizzativa
Territorio e Sistemi Ambientali**

dott. Di Rocco Walter

Referenti:

- Risorse Idriche e Naturali : dott.ssa Girami Marina
- Qualità dell'aria, rumore, campi elettromagnetici: dott.ssa Crippa Manuela
- Aspetti geologici, idrogeologici e sismici: dott. Cantelli Davide
- Aspetti agronomico-ambientali e di valenza pedologica per usi rurali: dott. Azzali Gianni
- Supporto tecnico della Sede Centrale A.R.P.A. Lombardia: Settore Territorio e Sviluppo Sostenibile – U.O. VAS e Territorio

ALLEGATO 3



Milano

14.7.2010

*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELLA LOMBARDIA
Via E. De Amicis 11
20123 MILANO

Comune di Codogno
Via Vittorio Emanuele II, n. 4
26845 CODOGNO (LO)
Fax 0377 314267

Prot. 6093

Allegati:

OGGETTO: Codogno (LO). Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio. Convocazione terza riunione della Conferenza in data 15 luglio 2010

In merito all'oggetto, questa Soprintendenza conferma quanto già richiesto con nota prot. 12097 del 14-10-09.

Distinti saluti.

Il Soprintendente
dr. R. Poggiani Keller

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Poggiani Keller'.

SJ

Tel. 02 89400555

Fax. 02 89404430

e-mail: sba-lom@beniculturali.it



Milano 14.10.09

Ministero per i Beni e le Attività
Culturali



Comune di Codogno
Servizio Urbanistica
Via V. Emanuele, 4
26845 Codogno (LO)
p.c.
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
Piazza Duomo 12
20122 Milano

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELLA LOMBARDIA
Via E. De Amicis 11
20123 MILANO

Prot. 12097

Allegati:

OGGETTO: Codogno (LO). Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio. Convocazione seconda seduta della Conferenza

In previsione della seconda seduta della Conferenza prevista per il giorno 22 ottobre 2009, e a integrazione di quanto comunicato in precedenza, questa Soprintendenza segnala che il territorio comunale di Codogno è stato interessato dal ritrovamento di una tomba di età romana in località cascina Bellona, circa 150 m a W della strada provinciale Codogno Crema. Si chiede che tale località sia individuata e inserita nelle tavole del Piano quale area a rischio archeologico e che per la stessa si preveda la prescrizione che progetti comportanti scavi vengano trasmessi allo scrivente ufficio per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare immediatamente a codesto Comune il verificarsi di situazioni che dovessero richiedere provvedimenti di tutela o fare emergere altre zone a rischio archeologico.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la collaborazione.

Il Soprintendente
dr. R. Poggiani Keller


RESPONSABILE URBANISTICA
Comune di
CODOGNO

SJ

Tel. 02 89400555
Fax. 02 89404430
e-mail: sba-lom@beniculturali.it

atti vds

Barcode
Codice Amministrazione: CC816
Prot. Generale n: 0026439 A
Data: 27/10/2009 Ora: 11:16
Classificazione: 6 - 1 - 0



AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI LODI

AUEGATO 4

PARERE TECNICO

ASL DELLA PROVINCIA DI LODI

Lodi, 13/07/2010



Prot.n.0023663/10 del 14/07/2010
Tit. Cat.
Dipartimento Prevenzione Medica

OGGETTO:
PARERE IGIENICO-SANITARIO
[] ART. 228 [] ART. 230 R.D. 27/07/1934 N.1265 [x] L.R.12/2005

INERENTE ALLA PRATICA URBANISTICA

EGR. SIG. SINDACO

PROT. N. 12259/2010 DEL 12.05.2010

DEL COMUNE DI

PERVENUTA IL 13.05.2010 PROT.N. 16256/10

CODOGNO

RICHIEDENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CODOGNO

TIPOLOGIA: Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. del Comune di Codogno

- Vista la domanda inviata dall'Amministrazione Comunale di Codogno prot. n. 12259/2010 del 12.05.2010 pervenuta al Dipartimento di Prevenzione Medica il 13.05.2010 Prot. n. 16256/10 Reg. n. 24/10/URB e DISP. 59/2010/PARERI NIP/SPSAL/GLZ;
- richiamato l'art.230 del T.U.LL.SS. n.1265 del 27.07.34, l'art.20 della L.R.64/81 e il punto 3.1.14 del vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- fatta salva l'acquisizione dei pareri degli altri Enti competenti sulla richiesta in merito alla Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. del Comune di Codogno;
- valutata la documentazione pervenuta;
- considerati i rilievi effettuati a seguito del sopralluogo eseguito da personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione Medica in data 09.07.2010;
- fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale d'Igiene, le norme e le leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito,

si esprime parere igienico-sanitario **FAVOREVOLE** alla Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T. del Comune di Codogno così come proposto dall'Amministrazione richiedente alle seguenti condizioni:

- ai fini di minimizzare l'utilizzo del suolo a scopo edificatorio, realizzando in questo modo quanto espresso nel Rapporto Ambientale nell'obiettivo di sostenibilità, è opportuno che vengano attuati gli obiettivi e le azioni identificando in via prioritaria le aree da recuperare e/o le aree dismesse;
- fatto salvo che attorno al depuratore deve essere garantita una fascia di rispetto assoluta con vincolo di inedificabilità per un raggio non inferiore a mt.100 (norme CITAI del 04.02.1977 all.4 punto 1.2 "condizioni ambientali e zona di rispetto"), alla luce della proposta di ampliamento di tale impianto (AT.S.Tec.01) si esprime perplessità vista l'attuale ubicazione a ridosso dell'edificato. Tale situazione può di fatto solo aumentare le criticità dando atto ampliamento previsto;
- come indicato nella Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale di V.A.S. del Documento di Piano si sottolinea che sono previsti ambiti di trasformazione che interferiscono con il limite della zona di rispetto di una azienda inserita tra quelle a rischio di incidente rilevante (R.I.R.). Vi è un ambito di trasformazione a carattere residenziale (AT.R.06) che è separato da questa zona di rispetto mediante un ambito di trasformazione a verde con valenza paesistica/ambientale, la cui realizzazione però non è subordinata e vincolata all'attuazione dell'AT; vi è inoltre un'area a vocazione produttiva (A.V.P.06) che rientra quasi totalmente nell'area di rispetto. Si ritiene

necessario verificare prima della sua attuazione che non sussistano incompatibilità con quanto indicato e previsto nel Piano di Emergenza Esterno, approvato dalla Prefettura di Lodi in data 30.06.2006 relativamente alla ditta Dow Italia Srl sita nel Comune di Fombio;

- per quanto riguarda gli ambiti di riconversione individuati con le sigle AR.03 e AR.08, vista la vicinanza con zone residenziali, dovranno essere valutate le tipologie delle attività che si andranno ad insediare, al fine di evitare molestie igienico-sanitarie;
- per quanto riguarda l'ambito di trasformazione a carattere residenziale (AT.R.08) e l'area a vocazione residenziale (A.V.R.03) previsti in località Triulza, è auspicabile che la loro attuazione avvenga solo a seguito della totale dismissione o trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe e/o previa verifica del rispetto delle distanze minime tra le zone residenziali e gli allevamenti, le stalle, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica così come stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 del Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali "Linee Guida Integrate in edilizia rurale e zootecnia";
- per gli ambiti di riconversione, prima delle eventuali demolizioni dei fabbricati dovrà essere valutata la necessità di un eventuale intervento di derattizzazione ai sensi dell'art. 2.2.1 del vigente R.L.I. Titolo II e degli artt. 3.2.1 e 3.3.4 del vigente R.L.I. Titolo III; inoltre i materiali provenienti dalle demolizioni dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente. In particolare per il materiale contenente amianto si dovrà provvedere alla presentazione del Piano di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- per gli ambiti di trasformazione, dagli elettrodotti si dovranno rispettare distanze tali da garantire i limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003, relativo all'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti, in particolare per quanto riguarda la progettazione di nuovi insediamenti quali aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore (obiettivo di qualità di 3 μ T). *Modificato dal Decreto Ministeriale 29/05/2008 "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*.

Relativamente alle prescrizioni sopra riportate si richiede all'Autorità Locale di inviare copia delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni adottate.

Si fa presente che con Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia sono state approvate le "Linee Guida Integrate in edilizia rurale e zootecnia"; le stesse sono disponibili sul sito www.agriprel.it.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dr. Cesare Rusca)

e per esso il Dirigente formalmente delegato
Dr. Eugenio Ariano



I Responsabili del procedimento: Dr. Cesare Rusca (S.I.S.P.) Dr. Eugenio Ariano (S.P.S.A.L.)
I Referenti del procedimento: Laura Monica (S.I.S.P.) - Gloria Zeni (S.P.S.A.L.)

Spett.le

Comune di Codogno
Ufficio Urbanistica e Territorio
Viale Gandolfi 6
26845 Codogno (Lodi)

AUEGATO 5

Codogno, 15 luglio 2010

OGGETTO: Terza Conferenza di VAS del 15 luglio 2010

Con riferimento alla la terza conferenza di valutazione a conclusione del processo di V.A.S. del Documento di Piano del P.G.T. del Comune di Codogno, tenutasi in data 15/07/2010, si riporta l'intervento del sottoscritto al fine di semplificare la redazione del verbale.

Il Documento di Piano "ha quale sua caratteristica fondamentale quella di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella visione complessiva dello sviluppo dell'intero territorio comunale, ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall'individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione. Definisce il quadro di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, nonché l'assetto geologico, idrogeologico e sismico, individuando i sistemi della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le zone di interesse archeologico, i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, i siti interessati da habitat naturali, gli aspetti economici, culturali, rurali." [Relazione illustrativa al Documento di Piano, paragrafo 2.3]

Nel Documento di Piano del Comune di Codogno mentre si arriva alla definizione puntuale delle aree da convertire da agricole in edificabili, non si definisce quali siano i monumenti ritenuti di interesse storico-artistico per i quali, venendo riconosciuta una particolare vulnerabilità, il Piano delle Regole dovrà disciplinare con particolare attenzione il processo di trasformazione ai fini della tutela del bene stesso.

Mancando pertanto indicazioni chiare nel Documento di Piano, si prevede che il Piano delle Regole non riuscirà a definire gli strumenti per raggiungere un obiettivo non definito puntualmente: la tutela dei beni storico artistici particolarmente vulnerabili perché non protetti da un vincolo esplicito.

Analogamente dal punto di vista ambientale vengono identificate unicamente tre rogge (Guardalobbia, San Fiorana e Abbadessa). Anche le altre, esistenti sul territorio di Codogno e che presentano caratteristiche di

continuità di portata nel tempo, rappresentano un ecosistema vulnerabile e da tutelare. Mancando il riconoscimento di vulnerabilità e la definizione della volontà della tutela anche in questo caso il Piano delle Regole nascerà “disarmato” non potendo costruire strumenti specifici che perseguino per esempio il tombinamento, la soppressione del corso d’acqua o più semplicemente la modifica incontrollata del relativo ecosistema.

Relativamente al consumo di suolo agricolo, considerata la brevità della durata del documento di piano (cinque anni), non si condivide la necessità della nuova cementificazione di oltre 400000 mq a fronte dell’assenza di politiche di recupero dell’edificato esistente.

Infatti la maggior parte dei suoli agricoli interessati da trasformazione ricade in classe II e ciò entra in contrasto con la finalità “di salvaguardare e valorizzare i suoli a più elevata produttività agricola”.

Illuminante è l’esempio del Comune di Cassinetta di Lugagnano, nel Sud di Milano, il primo Comune d’Italia ad avere approvato nel 2007 un PGT a crescita zero: un piano che non contiene previsioni di crescita dell’insediamento e che punta a mantenere il più possibile intatto il proprio territorio agricolo.

In fine in relazione al piano di monitoraggio si riscontra che non sono previsti indicatori relativi alle trasformazioni che impattano negativamente sui corsi d’acqua e sui beni architettonici di interesse storico artistico.

Si propongono pertanto i seguenti indicatori finalizzati a valutare l’efficacia del Piano delle Regole e consentirne l’eventuale modifica:

- la lunghezza dei corsi d’acqua tombinati o soppressi dall’entrata in vigore del nuovo PGT;
- il numero di elementi censiti nel SIRBEC o tutelati dal codice Urbani perduti in seguito a demolizioni o trasformazioni che ne abbiano snaturato l’identità ed il valore.

Restano peraltro confermate le osservazioni formulate in relazione all’elaborato intermedio (seconda conferenza di VAS).

Distinti saluti,

Paolo Monticelli
Consigliere del Direttivo Sezionale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93